



Anas SpA Società con Socio Unico
 Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951
 Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461
 Fax 06 4456224 - 06 4454956 - 06 4454948 - 06 44

ANAS S.p.A.



Prot. CDG-0086754-P del 16/06/2011
 5845601

ISPettorato VIGILANZA CONCESSIONI AUTOSTRADALI
 IVCA/AAI

A tutte le Società Concessionarie Autostradali
 Loro sedi

Spett.le
 Ufficio Ispettivo Territoriale di Bologna
 Viale A. Masini, n° 8
 40126 BOLOGNA

Spett.le
 Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
 Piazza Borgo Pila, n° 39
 16129 GENOVA

Spett.le
 Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma
 Via V. Lamaro, n° 51
 00173 ROMA

Spett.le
 Ufficio Ispettivo Territoriale di Catania
 Via Basilicata, n° 29
 95045 MISTERBIANCO

G.A.L. S.p.A.
 Segreteria
 Ricevuto il
 20 GIU 2011
 ORIGINALE: *Segret. Generale*
 COPIA: *St. Reg. - Prot. -*
Uff. S. P. - Uff. S. P. - Uff. S. P.
Uff. S. P. - Uff. S. P. - Uff. S. P.

Oggetto: FASCE DI RISPETTO AUTOSTRADALI
 Legge 6 agosto 2008, n° 133 - Circolare ANAS n° 109707/2010 del 29.07.2010 -
 Sottoservizi in aree di pertinenza e fasce di rispetto autostradali :
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Nota n° 2876 del 18.05.2011

Con nota del 10.2.2011, n° CDG-20291 di prot., lo scrivente Ispettorato ha comunicato a codeste Società Concessionarie i contenuti della circolare Anas n° 109707/2010 del 29.07.2010, emanata a seguito dell'abrogazione della legge 729/61.

La suddetta circolare definiva la distanza minima "inderogabile" dal confine stradale da osservare nelle edificazioni distinguendo tre casi principali:

a) edificazioni	60 metri - distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare all'esterno del perimetro dei centri abitati (di cui all'art. 19 della legge 6.8.1967, n. 765) e fuori dagli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione; 30 metri - distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare all'interno del perimetro dei centri abitati (di cui all'art. 19 della legge 6.8.1967, n. 765) e all'interno degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione.
b) opere non costituenti edificazioni, compreso la realizzazione di sottoservizi acquedotti, fognature, linee di telecomunicazioni, gasdotti, metanodotti, ecc..	30 metri - distanza minima dal confine autostradale.
c) sostegni di linee elettriche aeree	15 metri - dal confine autostradale, salvo deroga.

A seguito di numerose segnalazioni circa la difficoltà di posizionare i sottoservizi a distanza superiore a 30 metri dal confine stradale, o anche di ricollocare alcuni impianti già esistenti in pertinenza o fascia di rispetto autostradale, è stato richiesto al competente Ministero un parere in merito.

9



Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 18-5 u.s., ha comunicato anche a questo Ispettorato le determinazioni in merito alla posa dei sottoservizi in fascia di pertinenza e di rispetto autostradale.

Tali determinazioni possono così riassumersi:

- 1) Che in attuazione degli artt. 25, 26, 27, 28 del Codice della Strada, l'Ente proprietario/gestore dell'infrastruttura, nelle aree di pertinenza stradale, può concedere, con un apposito atto di concessione, occupazioni sia aeree che interraste per la posa di sottoservizi nel rispetto dei vincoli dettati dagli artt. 65 e 66 del Regolamento;
Sempre ai sensi degli artt. 65 e 66, tali sottoservizi possono essere installati nelle fasce di rispetto stradali, con l'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario/gestore;
Nell'ambito della procedura approvativa, ai sensi dell'art. 66, comma 7, del Regolamento, la localizzazione dei sottoservizi nelle aree di pertinenza stradale è ammissibile "ove non siano possibili soluzioni alternative", e pertanto, dovendo contemperare l'esigenza primaria di tutela dell'infrastruttura stradale con la realizzazione di servizi di utilità generali e collettivi, la suddetta indicazione è da intendersi come la necessità di valutare preventivamente la possibilità di collocare i sottoservizi all'esterno della sede stradale, e quindi, in fascia di rispetto;
- 2) Per l'adeguamento di sottoservizi preesistenti nelle fasce di pertinenza o nelle fasce di rispetto, gli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, compreso adeguamenti, ristrutturazioni, rettifiche o razionalizzazioni, pur necessitando apposita autorizzazione alla loro esecuzione, non devono richiedere un nuovo titolo concessorio o autorizzativo;
- 3) Per i sostegni verticali di linee elettriche aeree esterne, il Ministero ha puntualizzato che per i sostegni di altezza maggiore di 15 m non è sufficiente il requisito indicato al punto 2.1.07, comma d) del decreto interministeriale 21.03.1988, n. 449, che prevede la distanza di 15 m dal confine autostradale, il loro distanziamento minimo dovrà essere pari alla loro altezza più un franco di sicurezza, misurato a partire dal margine stradale; che da tale prescrizione si può derogare avendo cura, da parte dell'ente gestore della strada, che sia garantita la sicurezza del traffico veicolare con l'adozione di appositi accorgimenti che evitino il rischio di interferenza tra eventuali veicoli in svio dalla carreggiata stradale.

Con la presente, pertanto, si dispone che codeste Società Concessionarie nell'ambito della procedura di rilascio pareri si attengano scrupolosamente a quanto stabilito dalla circolare ANAS n° 109707/2010 del 29.07.2010 (per le edificazioni fuori ed all'interno dei centri abitati) e dalla nota ministeriale del 18-5 (per i sottoservizi ed i sostegni di linee elettriche aeree esterne).

Si resta in attesa di cortese cenno di riscontro della presente per assicurazione di adempimento.

Distinti saluti.

Il Direttore
Mauro Coletta